

Publicato il 02/11/2017

N. 01230/2017 REG.PROV.PRES.
N. 0017257/2017 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

ex art. 47 cod. proc. amm.

sul ricorso n. R.G, 1318/2017 proveniente dal TAR Catania, registrato presso questo TAR Palermo con numero di protocollo generale 20170017257, proposto dall'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani e Consorti, rappresentati e difesi dall' Avv.to Francesca Di Giunta, pec avvfrancescadigiunta@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095/7461360, elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tar adito, sito in Catania, Via Milano n. 42/b;

contro

- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore pro tempore,
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
- Commissione Esami guardiacaccia presso la Ripartizione Faunistica Venatoria di Catania in persona del Presidente pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

- Marletta Giovanna, non costituita in giudizio;
- Merlino Stefania, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione*

- “dei singoli verbali di accertamento della idoneità a rivestire la qualifica di guardia venatoria volontaria relativi agli esami svoltisi presso la Commissione di esami della Ripartizione Faunistico venatoria di Catania il 15/06/2017 alle 3 ore 9,00 - 10,30 - 12,00 in atto non disponibili”;
- “della nota prot. n. 15708 del 23/06/2017 con la quale il Dirigente del Servizio faunistico dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto a che la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania pubblicasse immediatamente gli esiti degli esami di abilitazione a rivestire la qualifica di guardia venatoria volontaria”;
- “del provvedimento a firma del Presidente della Commissione di esami di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria di Catania con il quale, in esecuzione della nota n. 15708 del 23/06/2017 di cui sopra, venivano pubblicati gli esiti degli esami sostenuti presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania il 15/06/2017 alle ore 9,00 - 10,30 - 12,00”;
- “del Regolamento di svolgimento degli esami di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria adottato con Decreto Assessoriale n. 1374 del 4 aprile 2013, nella parte in cui consente alle Ripartizioni Faunistico Venatorie della Sicilia di dichiarare idoneo un candidato, seppur, secondo la Commissione di esami insediata presso la stessa Ripartizione, non in grado di redigere un verbale di contestazione di infrazioni alle leggi sulla caccia”;
- “di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti”.

Visto il ricorso n. 1318/17 – Sez. IV[^] del TAR Catania, depositato il 25/7/2017, proposto dall'Associazione Liberi Cacciatori Siciliani e C.ti come sopra rappresentati e difesi;

Visti tutti i relativi allegati;

Vista l'ordinanza 2195/2017 con la quale detta Sezione, all'esito dell'Udienza camerale fissata per l'incidente cautelare, ha **disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Sicilia, sede di Palermo**, per la decisione, ex art. 47 c.p.a., relativa alla sollevata eccezione di competenza territoriale *“venendo in contestazione il decreto assessoriale n. 1374 del 4 aprile 2012”*;

Vista la memoria depositata dall'Avv.r dello Stato in data 15.09.2017, nella quale *“In via preliminare si rileva l'incompetenza della Sezione staccata di Catania”*, in quanto *“... essendo in contestazione il D.A. 1374 del 4.4.2013 del 2.08.2013, al fine di individuare la competenza giurisdizionale non può che aversi riguardo alla sede dell'Autorità (Palermo) nonché all'ambito di efficacia (regionale) dell'atto impugnato”*;

Fissata la comparizione delle parti per il giorno 26/10/2017 ai sensi dell'art. 47 c.p.a.; presenti l'avv.to Leonardo Cucchiara, in sostituzione dell'avv.to F. Di Giunta per il ricorrente e l'avv.to dello Stato F. Pignatone;

Ritenuto che, in effetti, risulta impugnato, il Decreto Assessoriale n. 1374 del 4 aprile 2013, recante il *“Regolamento di svolgimento degli esami di abilitazione alla qualifica di guardia venatoria volontaria”*, avente efficacia su tutto il territorio regionale;

- che, pertanto, l'eccezione di cui sopra merita accoglimento;

P.Q.M.

Il ricorso in epigrafe è assegnato alla competenza della Sede (Palermo) di questo Tribunale Amministrativo Regionale per l'ulteriore urgente prosieguo processuale, relativo alla trattazione dell'istanza cautelare.

Onera il difensore di parte ricorrente di provvedere alla re-iscrizione del ricorso presso il TAR Sicilia, sede di Palermo, secondo le procedure del PAT (processo Amministrativo Telematico), affinché assuma un nuovo numero di ruolo generale.

La Segreteria darà comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e provvederà agli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Palermo il giorno 31 ottobre 2017.

**Il Presidente
Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO